

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1926/75 DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 1975**

recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambi di lettere che modifica l'accordo del 5 giugno 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna in merito a determinati formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio del 25 maggio 1970, che autorizza la Commissione ad iniziare, in situazioni determinate, negoziati o consultazioni con paesi terzi, parti contraenti del GATT,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, a richiesta della Spagna, la Commissione ha avviato consultazioni con detto paese per riesaminare il prezzo di determinati formaggi indicati nell'accordo del 5 giugno 1970 fra la Comunità economica europea e la Spagna⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'accordo sotto forma di scambi di lettere del 10 luglio 1974⁽²⁾;

considerando che la delegazione della Commissione e quella della Spagna hanno raggiunto un accordo accet-

tabile per la Comunità e che occorre concludere tale accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambi di lettere che modifica l'accordo del 5 giugno 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna in merito a determinati formaggi.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli scambi di lettere di cui all'articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la responsabilità della Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'11. 11. 1970, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 24. 12. 1974, pag. 7.